



COMUNE DI GRATTERI

(Provincia di Palermo)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

DELLA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

n. 110 del 01 OTTOBRE 2018

REGISTRO GENERALE
n. 257 del 01/10/2018

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 implementato e coordinato con il D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 per l'esecuzione dei lavori di "manutenzione delle reti e degli impianti offerenti il servizio idrico integrato di pertinenza di questo comune", da effettuarsi mediante la sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore per un periodo di anni tre. - (CIG: 76399340FC). CPV- 45231300-8 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie.

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

(Ing. Giuseppina Cagnola)



LA RESPONSABILE DELL'AREA E R.U.P.

Vista la deliberazione di G.M. n. 42 del 17/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il progetto di accordo quadro con un unico operatore economico per l'esecuzione dei lavori di *"manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato di pertinenza di questo comune"*, per un periodo di anni tre, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, implementato e coordinato con il D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 e con le norme recate dalla L.R. n.12 del 12/07/2011, come modificata e integrata dall'art.24 della L.R. n. 8 del 17/05/2016 del complessivo importo di €. 99.830,00 di cui €. 80.000,00 per lavori a base d'asta ed €. 19.830,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Ritenuto di dover adottare il presente atto, propedeutico all'avvio delle procedure per la scelta del contraente;

Dato atto che alla copertura finanziaria degli interventi manutentivi conseguenti alla stipulazione dell'accordo quadro di che trattasi, si provvederà contestualmente all'approvazione dei singoli interventi, a valere sulle disponibilità dei bilanci di competenza;

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, implementato e coordinato con il D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 e con le norme recate dalla L.R. n.12 del 12/07/2011, come modificata e integrata dall'art.24 della L.R. n. 8 del 17/05/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato l'art. 192, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) il valore economico;
- d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che i lavori suddetti, per loro natura saranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, la suddivisione in lotti funzionali non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati, mentre la suddivisione in lotti prestazionali non è configurabile trattandosi di lavorazioni omogenee appartenenti ad un'unica categoria e specializzazione;

Dato atto ancora che, stante quanto sopra, l'affidamento tramite accordo quadro dei lavori in parola, non comporta rischi di interferenza fra l'attività lavorativa del committente e quella dell'impresa appaltatrice, e che non ricorrono in atto le condizioni previste dal 4° comma dell'art.90 del *"Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, approvato con D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 e s.m.i. per la nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;

Dato atto altresì che:

- il D.Lgs. n. 50/2016 non contempla più, quale sistema di realizzazione ed affidamento dei lavori pubblici, i lavori in economia mediante cottimo fiduciario;
- conseguentemente, occorre procedere all'affidamento dell'accordo quadro di che trattasi ricorrendo al sistema di realizzazione dei lavori in appalto, per la sola esecuzione;
- trattandosi di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, saranno affidati mediante procedura negoziata, giusto quanto previsto all'art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- per la scelta delle ditte da invitare alla procedura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza si procederà tramite la pubblicazione di apposito avviso per manifestazione d'interesse ed al successivo sorteggio tra tutte le manifestazioni di disponibilità pervenute e ritenute ammissibili, del n. 10 concorrenti che saranno successivamente invitati alla procedura negoziata;
- l'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che può essere utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo anche per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro (*fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8*);
- Il MIT (*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*) anche a seguito del quesito formale inviato da ANCE, ha inoltrato una richiesta di parere all'ANAC (*prot. n. 81237 del 14 giugno 2017*) al fine di individuare l'ambito applicativo più corretto della norma indicata al precedente punto, ritenendo in sostanza ipotizzabile l'uso del criterio del massimo ribasso, con facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale, anche in caso di ricorso alle procedure negoziate;
- Il Presidente dell'ANAC con propria nota del 23 giugno 2017, protocollo n. 0084346, in risposta al predetto quesito, ha ritenuto l'opzione ermeneutica proposta dal Ministero l'unica rispondente ai criteri di ragionevolezza e dunque pienamente condivisibile, per cui si ritiene consentito l'utilizzo del criterio del massimo ribasso anche nelle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) e c), ossia per importi fino a 1 milione di euro;
- l'intervento in oggetto ha un valore economico decisamente inferiore a tale soglia sicché si ritiene di utilizzare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, a norma del 5° comma dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
- il termine di ricezione delle offerte viene fissato in giorni 15 dalla data di spedizione della lettera d'invito;
- l'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio

- consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- il contratto relativo ai lavori in oggetto sarà quindi perfezionato mediante la sottoscrizione di apposito contratto redatto in forma pubblica amministrativa secondo le norme vigenti in questa stazione appaltante;
 - il termine di esecuzione della prestazione è fissato in anni 3 (tre) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di 1° intervento;
 - il valore economico da porre a base del procedimento di gara, risultante dagli elaborati del suddetto progetto è pari ad €. 80.000,00;
 - la cauzione provvisoria di cui all'art.93 del D.Lgs. 50/2016, da prodursi da parte delle imprese partecipanti alla gara è fissata in €. 1.600,00, pari al 2% dell'importo a base d'asta, salvo le riduzioni per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui al comma 7° dello stesso articolo;
 - l'impresa affidataria è altresì tenuta al deposito cauzionale definitivo previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, nei modi e negli importi previsti dallo stesso articolo;
 - l'impresa aggiudicataria è parimenti tenuta a produrre, prima della consegna dei lavori, la polizza assicurativa prevista dall'art.103, comma 7° del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto dover prevedere, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso e di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, a condizione che il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a dieci;

Ritenuto, altresì, di doversi procedere alla verifica delle offerte anomale in base alle modalità indicate dall' art. 97, comma 2 del Codice, solamente in caso di ravvisata anomalia di quest'ultima oppure in presenza di almeno cinque offerte ammesse (*comunicato presidente ANAC del 05/10/2016*);

Dato atto, che l'adozione del presente provvedimento, a norma dell'art.107 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, non rientra più nelle competenze dell'organo esecutivo dell'Ente ma in quelle demandate al Responsabile di Posizione Organizzativa;

Viste le linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed in particolare il punto 5.1 in base al quale gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

Vista la documentazione predisposta per l'avvio della procedura (*avviso di manifestazione di interesse, lettera di invito, disciplinare di gara e la modulistica per la partecipazione*) che si

allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e ritenuta la stessa adeguata allo scopo;

Viste:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
- la L.R. n. 12 del 12/07/2011 e s.m.i. come modificata dall'art. 24 della L.R. n. 8 del 17/05/2016;
- il Decreto del Presidente della Regione n.13 del 31/01/2012;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA.

- 1) **Approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di procedere**, per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, all'appalto per l'esecuzione dei lavori di *"manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato di pertinenza di questo comune"* a mezzo di accordo quadro con un unico operatore economico, per un periodo di anni tre e per l'importo complessivo a base d'asta di €. 80.000,00 con il sistema della procedura negoziata prevista dall'art. 36 comma 2°, lett. b) del D.Lgs 50/2016;
- 3) **Di approvare** lo schema di lettera di invito, di manifestazione d'interesse e gli schemi di istanza - dichiarazione, documenti che vengono tutti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) **Di stabilire**, quale criterio di aggiudicazione, quello del *"minor prezzo"* previsto dall'art. 95, comma 4 del D. Lgs 50/2016;
- 5) **Di fissare** il termine di ricezione delle offerte in giorni 15 (quindici) decorrenti dalla data di spedizione della lettera d'invito;
- 6) **Di invitare** alla procedura negoziata i n. 10 operatori economici individuati a seguito di pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse;
- 7) **Di dare atto** che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presenza di una sola offerta ritenuta valida dal Presidente di gara;
- 8) **Di dare atto** che alla copertura finanziaria degli interventi manutentivi conseguenti alla stipulazione dell'accordo quadro di che trattasi, si provvederà contestualmente all'approvazione dei singoli interventi, a valere sulle disponibilità dei bilanci di competenza.

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI



(Ing. Giuseppa Castiglia)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

(Art. 151, comma 4 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – decreto legislativo 18.08.2000, n. 267).

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO STANZIATO	IMPORTO PRESENTE IMPEGNO	DISPONIBILITA'

Gratteri, li 3/10/2008

Il Responsabile del Servizio Finanziario



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo comunale, **ATTESTA** che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line presente nel sito internet del Comune di Gratteri www.comune.gratteri.pa.it per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

Gratteri, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

.....

.....